

NOVITA' IVA 2023

- ❖ Iva nella Legge di Bilancio 2023
- ❖ Novità nella Dichiarazione IVA 2023
- ❖ Forfettari e minimi – modifiche 2023 e novità 2024
- ❖ Fattura elettronica novità e risultati
- ❖ Liquidazioni e dichiarazioni precompilate
- ❖ Reingegnerizzazione AIDA 2023
- ❖ Ultima ora
- ❖ Futuro dell'IVA 2024-2028 + DAC7 +CESOP 2024
- ❖ Società non operative
- ❖ Ravvedimento corrispettivi



12 settembre 2023

1973-2023

50 anni di IVA




1973 - 2023 50 anni di IVA in Europa

- ❑ **1957 Roma: Trattato** per istituire la Comunità economica europea (CEE poi CE e ora UE) sulle orme della CECA (Comunità Economica Carbone e Acciaio)
- ❑ **Contesto:** dopo due guerre «mondiali» combattute principalmente in EUROPA con 10 e 50 milioni di morti # negli anni '50 sotto l'incubo di un nuovo **totalitarismo** # **contrario al libero mercato**
- ❑ **Obiettivo:** dare vita ad un **territorio «unico» senza frontiere interne**
- ❑ **Necessità:** trovare una imposta **comune** sugli scambi per il **libero mercato** che sostituisce # abolendole # tutte le imposte sui consumi
- ❑ **In Italia:** dal **1940** vigeva **l'IGE** riscossa dallo Stato in abbonamento o con «marche» oltre **imposte locali sui consumi** [figlie delle odiate «gabelle» o «balzelli»]
 - ❑ gestite in autonomia dai singoli **Comuni**
 - ❑ anche attraverso **Esattorie** molte delle quali in appalto a privati




1973 - 2023 50 anni in Italia



- ❑ **Legge delega n. 825 del 9 ottobre 1971** modifica il sistema tributario del 1954 basato su «**Dichiarazione dei redditi**» (c.d. «**Vanoni**») # «concordato» incluso  fissando i punti essenziali di una grande riforma con
 - ❑ **Ministro delle Finanze** che è incaricato alla stesura dei singoli provvedimenti
 - ❑ **Governo che approva** il testo dei decreti delegati (allora **DPR**)

- ❑ Pubblicati diciannove **DPR** # **tutti in data 26 ottobre 1972**
 - ❑ introducono l'IVA (n. 633)
 - ❑ modificano le imposte di registro (n. 634) # successioni (n. 637) # ipotecarie e catastali (n. 635) # bollo (n. 642) # contenzioso tributario # imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (n. 639) # imposta sugli spettacoli (n. 640) # tasse sulle concessioni governative (n. 641)



COMMERCIALISTI IN ITALIA

ISCRITTI PERIODO 1973-2023 e VARIAZIONI %

ANNO	CNDC	CNPR	CNDCEC	TOTALE/CNDCEC	Var. % decennale
1973	15.002	7.449		22.451	
1983	19.213	10.382		29.595	32%
1993	37.019	22.297		59.316	100%
2003	57.357	30.839		88.196	49%
2013			115.067	115.067	30%
2023			121.717	121.717	6%

Var. % totale 442,1%

In base al comunicato stampa del 2 maggio 2023 del CNDCEC, il totale degli iscritti **nel 2022 rimane sopra le 120 mila unità**, ma il 2022 segna, **per la prima volta**, una **crescita zero** degli iscritti all'Albo, dopo la leggera ripresa del biennio pandemico (2020 e 2021). Nel corso del 2022, gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono aumentati di 12 unità pari ad una crescita percentuale dello 0,01% sul 2021. Nella complessiva dinamica dell'Albo, spiccano gli iscritti nella sezione B dell'Albo (Esperti contabili), cresciuti a un ritmo del 9,5%, mentre gli iscritti nella sezione A (Commercialisti), sono **diminuiti dello 0,2%**.

Periodo	Strumenti anti evasione # passato # presente # futuro
1973 - 1994	Elenco clienti e fornitori cartaceo (oltre 100 Milioni di dati annui)
1976 – (2017)	Ricevuta fiscale
1978 - 1996	Bolla accompagnamento merci viaggianti Dpr 627/1978
1983 - 2019	Scontrino fiscale con appositi «Misuratori fiscali»
2005 - 2019	Esportatore abituale – obbligo telematico in capo al fornitore poi trasferito all’esportatore dal 2015
2000 ...	Inversione contabile interna
2010 - 2019	Spesometro – comunicazione telematica operazioni rilevanti IVA
2015 ...	Fattura elettronica Pubbliche Amministrazione
2015 ...	Split payment
2017 ...	Registratore telematico - Documento commerciale
2019 ...	Fatturazione elettronica generalizzata tra «privati»
2019 ...	Esterometro massivo e trimestrale
2020 ...	Esportatore abituale – nuovi obblighi telematici sia in capo al fornitore che all’esportatore abituale
2021 (1 luglio) ...	Marketplace responsabili versamenti IVA
2021 (14 agosto) ...	Imbarcazioni e requisito d’alto mare
2022 ...	Controlli esportatore abituale con incrocio banche date
2022 (1 maggio) ...	Comunicazione delle singole transazioni giornaliere effettuate mediante POS
2022 (30 giugno) ...	Sanzioni per mancata accettazione pagamenti con carte credito/debito
2022 (1 luglio) ...	Esterometro puntuale trasmesso SdI come fatture elettroniche
2022 (6 novembre)...	Direttiva PIF–Lotta frodi comunitarie e inasprimento sanzioni penali D.Lgs n. 156/2022 GU 22/10/2022
2024	Incroci banche dati UE (Regolamento UE 2022/1504)

Passato- L'evoluzione delle aliquote IVA in Italia

Periodo	Ordinaria	Ridotta	Lusso	Parcheggio
01/01/1973	12	6	18	
08/02/1977	14	1-3-6-9-12	35	18
03/07/1980	15	2-8	35	18
01/11/1980	14	1-2-3-6-9-12	35	15-18
01/01/1981	15	2-8	35	18
05/08/1982	18	2-8-10-15	38	20
01/08/1988	19	2-9	38	
01/10/1997	20	4-10		
17/09/2011	21	4-10		
01/10/2013	22	4-10		
01/01/2016	22	4-5-10		

Legge di Bilancio 2023

Legge n. 197 del 29 dicembre 2022

Legge di bilancio 2023 - varie

- ❑ **Regime forfettario #** soglia di ricavi elevato a **85.000** euro
 - uscita immediata a **100.000** euro
- ❑ **Denaro contante #** soglia utilizzo elevata a **5.000** euro
- ❑ **POS** - Tavolo tecnico permanente tra associazioni di categoria e prestatori dei servizi di pagamento # garantire livelli di costi equi e trasparenti # valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei **costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro** a carico degli esercenti con ricavi annuali non superiore a **400.000 euro** – **Tavolo tecnico istituito il 3 marzo 2023 (comunicato MEF n. 33 del 4 marzo 2023 e Decreto MEF prot. 9416 del 3 marzo 2023)**
- ❑ **Prima casa under 36 #** proroga agevolazioni al 31 dicembre 2023
- ❑ Detrazione dall'IRPEF del **50% dell'IVA** pagata per l'acquisto # effettuato entro il 31 dicembre 2023 # di unità immobiliari a destinazione residenziale # di **classe energetica A o B** cedute dalle **imprese costruttrici**

Aliquote dal 1° gennaio 2023

- ❑ **IVA al 5%** # assorbenti femminili e prodotti di prima necessità per l'infanzia # come pannolini # biberon # omogeneizzati # seggiolini
- ❑ **IVA al 5%** # somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali # contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 # prorogata per i mesi di aprile, maggio e giugno e poi ancora per i mesi di luglio, agosto, settembre
- ❑ **IVA al 5%** # somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 # prorogata al periodo dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023 dal DL n. 34 del 30 marzo 2023 nuovamente prorogata per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023 dal D.L. n. 79 del 28 giugno 2023
- ❑ **IVA al 5%** # forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023 # prorogata al periodo dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023 dal DL n. 34 del 30 marzo 2023 nuovamente prorogata per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023 dal D.L. n. 79 del 28 giugno 2023
- ❑ **IVA al 10%** # pellet per tutto il 2023



Legge di bilancio 2023

- ❑ **Reverse-charge** Nuovo periodo art. 6 comma 9-bis.3 del DLgs. 471/97
 - se il cessionario/committente è **provato** (???) sia stato **partecipe** di una frode # **detrazione disconosciuta** # **resta l'IVA dovuta** con **sanzione del 90%** [i.e. operazione **imponibile inesistente** (*oggettivamente* o *soggettivamente*) con prova a carico dell'Ufficio]
 - regime più mite # **sanzione dal 5% al 10%** dell'imponibile con minimo di 1.000 euro con riconoscimento della detrazione # se il cessionario o committente # **in base all'ordinaria diligenza** # avrebbe dovuto/potuto sapere della frode ma **non ne è stato partecipe** # (Cass. SS.UU. 20 luglio 2022 n. 22727)
- ❑ **Liquidazioni trimestrali IVA** # elevata soglia **per opzione** rispettivamente da 400.000 a 500.000 euro per **imprese di servizi** e per **esercenti arti e professioni** # da 700.000 a 800.000 euro per le altre imprese
- ❑ **Assegnazione agevolata dei beni ai soci**
- ❑ **Federazioni sportive** # Versamenti sospesi # considerati **validi se effettuati entro il 29 dicembre 2022**

Nuove partite IVA

- ❑ **controlli per l'attribuzione del numero di partita IVA** (commi 15-bis1. e 15-bis2. articolo 35 DPR n. 633 del 1972)
 - **analisi di rischio** con invito al contribuente di presentarsi in ufficio per esibire la documentazione per dimostrare l'assenza dei profili di rischio individuati
 - ✓ in caso di mancata presentazione ovvero di esito negativo dei riscontri operati l'ufficio emana **provvedimento di cessazione** della partita IVA
 - ✓ in caso di chiusura **la partita IVA può essere successivamente richiesta** dal medesimo soggetto solo previo rilascio di **polizza fideiussoria o fideiussione bancaria** per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro
 - ✓ in caso di eventuali **violazioni fiscali** commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di chiusura, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a **50.000 euro**, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse
 - nuovo comma 7-quater, articolo 11 DLgs. n. 471/1997
 - ✓ il contribuente destinatario del provvedimento è **punito con la sanzione amministrativa pari a euro 3.000**, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA

Marketplace

Avvisi bonari da controlli automatizzati (ex art. 54-bis)

- ❑ **MARKETPLACE** - obbligo di comunicare i fornitori di alcuni beni «a rischio» importati da fuori UE e venduti a privati consumatori finali residenti in Italia
 - i.e. telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC, laptop o altri beni mobili eventualmente individuati con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze


- ❑ **Controlli automatizzati e avvisi bonari** - modificato l'art. 3-bis comma 1 del DLgs. 462/97 # gli avvisi bonari possono sempre essere definiti in **20 rate** anziché 8

Legge n. 197 del 29 dicembre 2022

«TREGUA FISCALE»

10 possibilità

Tregua fiscale con proroghe Decreto Bollette n. 34 del 30 marzo 2023

- 1. Controllo automatizzato dichiarazioni** periodi in corso al 31 dicembre 2019 # 31 dicembre 2020 # 31 dicembre 2021 (articolo 1 commi da 153 a 159) **Pagamento imposte o rate ancora dovute + sanzioni 3%** entro **30 giorni dalla notifica dell'avviso (90 per avvisi telematici)** # rateizzabile in max **20 rate** # **invariato dopo D.L. 34/2023**
 - ❑ **Incongruenza:** potrebbero restar fuori gli avvisi bonari relativi ai periodi di imposta diversi dal 2019 - 2020 - 2021 notificati a dicembre 2022 ed il cui termine di pagamento scade dopo il 1° gennaio 2023 - La fattispecie non ricade né nel comma 153 # relativo solo ai periodi di imposta 2019-2020-2021 # né nel comma 155 relativo a tutti gli altri periodi di imposta ma impone come condizione quella di avere un piano di rateazione in corso
- 2. Irregolarità formali** commesse fino al 31 ottobre 2022 (articolo 1 commi da 166 a 173) **Versamento 200 euro** per ciascun periodo di imposta **spostata il 31 ottobre 2023 # ex 31 marzo 2023** # con versamento in due rate # 2^ rata resta il 31 marzo 2024 # rimozione dell'errore **entro il 31 marzo 2024** (invariata) # **esclusa compensazione (???)** 
- 3. Ravvedimento «speciale» per violazioni sostanziali** commesse fino all'anno 2021 (articolo 1 commi da 174 a 178) **Versamento imposta + interessi + 1/18 delle sanzioni** e rimozione dell'errore **entro 30 settembre 2023** (oppure in max **8 rate** con **interessi del 2%annuo**) # **possibile compensazione** # **non ammesso per violazioni da controllo automatizzato**

Tregua fiscale con proroghe Decreto Bollette n. 34 del 30 marzo 2023

4. **Adesione o acquiescenza «rafforzata»** per avvisi di accertamento e altri atti non ancora impugnati al 1° gennaio 2023 # notificati entro il 31 marzo 2023 (articolo 1 commi da 179 a 185) **Pagamento 1/18 delle sanzioni entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo** (per gli atti del procedimento di adesione) **o entro il termine per il ricorso** (per accertamenti # avvisi di rettifica e di liquidazione) – (rateizzabile in max 20 rate) # **esclusa compensazione** # **definibili entro il 30 aprile 2023 accertamenti divenuti definitivi dal 2 gennaio al 15 febbraio 2023**
5. **Controversie tributarie** pendenti in ogni grado di giudizio al 1° gennaio 2023 (articolo 1 commi da 186 a 205) Pagamento di una **percentuale - in base alla soccombenza - del valore della controversia** (solo tributo) # **domanda e versamento della prima rata entro il 30 settembre 2023 (ex 30 giugno 2023)** # rateizzabile in max 20 rate # **esclusa compensazione** - controversie sospese fino al **10 ottobre 2023**
6. **Conciliazione «fuori udienza»** per controversie in corso alternativa alla definizione agevolata di cui al precedente n. 5 (articolo 1 commi da 206 a 212) Accordo sottoscritto **entro il 30 settembre 2023 (ex 30 giugno 2023)** # sanzioni ridotte a 1/18 del minimo da versare entro 20 giorni dall'accordo (rateizzabile in max 20 rate) # **esclusa compensazione** # **possibile anche per i giudizi pendenti in I° e II° grado al 15 febbraio 2023**

Tregua fiscale con proroghe Decreto Bollette n. 34 del 30 marzo 2023

7. **Rinuncia giudizi in Cassazione** (alternativa alla definizione agevolata) (articolo 1 commi da 213 a 218) **Versamento 1/18 delle sanzioni entro 20 giorni dall'accordo # esclusa la compensazione # la rinuncia può essere esperita entro il 30 settembre 2023 (ex 30 giugno 2023)**
8. **Omessi pagamenti rate istituti deflattivi** – SCADUTA (acquiescenza # accertamento con adesione # reclamo e mediazione # conciliazione giudiziale scadute al 1° gennaio 2023) senza ancora notifica cartella di pagamento o atto di intimazione (articolo 1 commi da 219 a 221) **Versamento della sola imposta resta il 31 marzo 2023** (invariata dopo DL «bollette») # rateizzabile in max 20 rate # **esclusa compensazione**
9. **Stralcio cartelle fino a 1.000 euro** (articolo 1 commi da 222 a 230) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015
10. **Rottamazione quater** per carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (articolo 1 commi da 231 a 252) Pagamento delle somme dovute a titolo di **capitale** (senza interessi e sanzioni) entro il **31 ottobre 2023** (ex **31 luglio 2023**) # **Domanda resta da presentare entro il 30 giugno 2023** (ex **30 aprile 2023**)


Tregua fiscale con proroghe c.d. «Decreto Bollette»

D.L. n. 34 del 30 marzo 2023

□ Cause speciali di non punibilità

- previste cause speciali di non punibilità per alcuni reati tributari
 - ✓ **omesso versamento di IVA** di importo superiore a 250.000 euro per annualità (art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000)
 - ✓ **indebita compensazione di crediti non spettanti** superiore a 50.000 euro (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)
- se le violazioni **sono correttamente definite** e le somme dovute **sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste**
- vale per tutte le definizioni previste dalla Legge di Bilancio ma limitatamente ai reati indicati
- il contribuente **deve informare l'autorità penale** e indicare gli estremi del procedimento penale interessato all'Agenzia delle Entrate
 - ✓ il procedimento penale viene **sospeso sino a quando le Entrate comunicano la correttezza della definizione** e l'integrale pagamento del dovuto

Tregua fiscale- scadenze posticipate

TIPOLOGIA	VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE O PRIMA RATA	RATEAZIONE	VERSAMENTO RATE	INTERESSI	COMPENSAZIONE	CODICE TRIBUTO
Definizione delle violazioni formali	31 OTTOBRE 2023	SI 2 RATE	31 OTTOBRE 2023 – 31 MARZO 2024	NO	NO (???) 	TF44
Ravvedimento speciale violazioni sostanziali	30 SETTEMBRE 2023	SI 8 RATE TRIMESTRALI	31 OTTOBRE 2023 30 NOVEMBRE 2023 20 DICEMBRE 2023 31 MARZO 2024 30 GIUGNO 2024 30 SETTEMBRE 2024 31 DICEMBRE 2024	2% SU BASE ANNUA	SI	DA TF45- A TF56
Adesione agevolata	DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO	SI 20 RATE TRIMESTRALI	ULTIMO GIORNO DI CIASCUN TRIMESTRE SUCCESSIVO AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA	5% SU BASE ANNUA	NO	ORDINARIO
Acquiescenza	ENTRO IL TERMINE DI PROPOSIZIONE DEL RICORSO	SI 20 RATE TRIMESTRALI	ULTIMO GIORNO DI CIASCUN TRIMESTRE SUCCESSIVO AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA	5% SU BASE ANNUA	NO	ORDINARIO

Novità Dichiarazione IVA 2023

Novità Dichiarazione IVA 2023 – Provvedimento n. 11378 del 13 gennaio 2023

- ❑ al quadro VO sezione 3, rigo V035 introdotta possibilità per le imprese **enoturistiche** di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell'Iva e alla determinazione del reddito nei modi ordinari

- ❑ introdotto il nuovo quadro CS consente ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi
 - contributo è dovuto una tantum dai produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi
 - ✓ è dovuto sull'incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, indicate nelle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA (LIPE) del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021

- ❑ ancora presente il **rigo VA16** riservato ai soggetti che hanno avuto **sospesi i versamenti IVA** secondo le disposizioni emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

Dichiarazione IVA 2023 – saldo

Il versamento del **saldo Iva risultante dal rigo VL 32** può essere effettuato

- ❑ in **un'unica soluzione entro il 16 marzo 2023** oppure **rateizzando** l'importo con la maggiorazione dello **0,33%** mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima
- ❑ in **un'unica soluzione entro il 30 giugno 2023** (o meglio entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi) con la maggiorazione dello **0,40%** per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzando l'importo dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo **0,40%** per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello **0,33%** mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima

Interessi dovuti	Pagamenti entro
--	16 marzo 2023
0,40%	Dal 17 marzo al 17 aprile 2023
0,80%	Dal 18 aprile al 16 maggio 2023
1,20%	Dal 17 maggio al 16 giugno 2023
1,60%	Dal 17 giugno al 30 giugno 2023

Dichiarazione IVA e gettito - Trend

Anno 2021 rispetto all'anno 2020

- ❖ numero totale dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione per l'anno d'imposta 2021 pari a circa 4,2 milioni **(+0,8% rispetto al 2020)** # per un volume d'affari di 3.881 miliardi di euro **(+ 21,5%)**
- ❖ IVA di competenza pari a 112,5 miliardi di euro con una base imponibile pari a 746,2 miliardi di euro, in aumento rispetto al 2020 rispettivamente **+10,8% e +14,8%**
 - **Comunicato MEF n. 65 del 20 aprile 2023**

Anno 2020 rispetto all'anno 2019 (da tenere presente il covid)

- ❖ numero totale dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione per l'anno d'imposta 2020 pari a circa 4,2 milioni **(+0,3% rispetto al 2019)** # per un volume d'affari di 3.195 miliardi di euro **(in calo, -10,2%)**
- ❖ IVA di competenza pari a 101,6 miliardi di euro con una base imponibile pari a 650,1 miliardi di euro, entrambi **in calo rispetto al 2019 -7,3% e -9,4%**
 - **Comunicato MEF n. 73 del 13 aprile 2022**

Anno 2019 rispetto all'anno 2018

- ❖ numero totale dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione per l'anno d'imposta 2019 pari a circa 4,1 milioni **(-11,4% rispetto al 2018)** # per un volume d'affari di 3.559 miliardi di euro **(+1,3%)**
- ❖ IVA di competenza pari a 109,5 miliardi di euro con una base imponibile pari a 717,9 miliardi di euro, in aumento rispetto al 2018 rispettivamente **+2,6% e +2%**
 - **Comunicato MEF del 27 maggio 2021**

Gettito IVA & Evasione- Trend

Gettito 2020: 123.6 Mrd €

Gettito 2021: 147.955 Mrd €

Gettito 2022: 171.601 Mrd €

Dal **2020 al 2022** +27,95%

Dal **2021 al 2022** +16%

GAP **2017** – 33,6 Mrd € (**1° posto UE** – DE 25.0 UK 19.0)

GAP **2019** – 31,7 Mrd €

GAP **2020** – 23,1 Mrd €

Dichiarazione Irpef

comunicato MEF n. 86, 25 maggio 2023

Le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno presentato dichiarazione per l'anno d'imposta 2021 sono circa **3,7 milioni**, in linea rispetto all'anno precedente

I soggetti aderenti al regime forfetario **risultano circa 1,7 milioni**, con un reddito imponibile pari a 25,2 miliardi di euro per un valore medio di 15.601 euro e con un'imposta sostitutiva (15% o 5% per i primi cinque anni di attività) pari a 3 miliardi di euro per un valore medio di 1.874 euro

Forfettari e minimi - Obblighi da luglio 2022 e gennaio 2024+ modifiche dal 2023

Forfettari – Obblighi dal 1° luglio 2022 e dal 1° gennaio 2024

- ❖ Dal **1° luglio 2022** i soggetti minori in **regime di vantaggio** (ad «esaurimento») e in **regime forfettario** che nell'anno precedente (**2021**) hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi # raggugliati ad anno # **superiori a 25 mila euro** soggetti all'obbligo di
 - **fatturazione elettronica** - trasmessa via **SdI** e in formato **XML** - per le operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti **residenti in Italia**
 - **esterometro** - per le operazioni attive/passive effettuate con e da soggetti **non residenti in Italia** – trasmesso via SdI e in formato XML - nei medesimi termini e con le modalità previste per la fatturazione elettronica

- ❖ Dal **1° gennaio 2024** l'obbligo di fattura elettronica e di esterometro sarà esteso a **tutti gli altri soggetti**
 - resteranno esclusi dall'obbligo solo i «**piccoli produttori agricoli**» (comma 6 art. 34 in regime di esonero)

 - Vedi FAQ n. 150 del 22 dicembre 2022 (slide successiva)

Forfettari – FAQ n. 150 del 22 dicembre 2022

- ❖ La disposizione contenuta all'art. 18 del DL 36 del 30 aprile 2022 (Decreto PNRR 2), necessitava di un chiarimento, dal momento che **si apriva a due interpretazioni** per la verifica dei soggetti obbligati
 - i) riferire l'ammontare di ricavi o compensi conseguiti o compensi percepiti "nell'anno precedente" **considerando il 2021 per il 2022 e il 2022 per il 2023**
 - ii) considerare **esclusivamente i ricavi relativi al 2021**, in quanto "anno precedente" a quello di introduzione dell'obbligo
- ❖ L'Agenzia delle entrate ha preferito la **seconda** interpretazione
- ❖ La FAQ n. 150 ha infatti chiarito che solo per i contribuenti forfettari/ di vantaggio che **nell'anno 2021** hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica
- ❖ **Per tutti gli altri soggetti forfettari** l'obbligo decorrerà dal **1° gennaio 2024**, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022

Novità 2023 - Cambiamenti

- ❖ Dal 1° gennaio 2023 aumenta la soglia per beneficiare del regime forfettario da 65,000 a **85,000 Euro** annui
 - la soglia precedente a 65,000 euro era stata concessa tramite [un'autorizzazione della Commissione Europea](#) (Decisione del Consiglio UE 2020/647 dell'11 maggio 2020)
 - ✓ avanzata richiesta alla UE il 4 novembre 2022 di anticipare di due anni la soglia di 85.000 euro prevista dalla **Direttiva (UE) 2020/285 del 18 febbraio 2020** che consente dal 2025 un «**Regime di franchigia per le piccole imprese**»
 - ✓ autorizzazione concessa con **Decisione del Consiglio UE 2023/664 del 21 marzo 2023** # dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024
 - ✓ Che ha abrogato la precedente n. 647 del 11 maggio 2020

- ❖ introdotta una **fuoriuscita immediata** dal regime con applicazione dell'IVA a partire dalla prima operazione con la quale si supera la soglia di **100.000 euro**
 - se nell'anno si **supera la soglia di 85.000 euro ma non quella di 100.000 euro** l'uscita dal regime forfettario è **rinvjata all'anno successivo**

Novità 2023 - Cambiamenti

Anni	Ricavi o compensi	Regime forfettario
2022	Da 0 a 85.000	2023 SI
	Oltre 85.000	2023 NO da inizio d'anno
2023	Da 0 a 85.000	2023 SI per tutto l'anno 2024 SI da inizio d'anno
	Da 85.000 a 100.000	2023 SI per tutto l'anno 2024 NO da inizio d'anno (successivo)
	Oltre 100.000	2023 SI da inizio d'anno (per anno precedente) 2023 NO esce in corso d'anno 2024 NO da inizio d'anno (per anno precedente)

Forfettari – Distribuzione in base all'attività

Selezione di attività	Soggetti in regime di vantaggio	Soggetti in regime forfettario	Totale soggetti in regime agevolato	%
Attività professionali, scientifiche e tecniche	32.874	512.452	545.326	35,3%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	9.831	208.300	218.131	14,1%
Sanità e assistenza sociale	17.799	176.180	193.979	12,5%
Altre attività di servizi	4.402	119.993	124.395	8,0%
Costruzioni	5.165	112.598	117.763	7,6%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	3.815	68.035	71.850	4,6%
Attività manifatturiere	1.236	49.257	50.493	3,3%
.....				
TOTALE	85.740	1.461.215	1.546.728	100%

Fonte: CNA Dipartimento Politiche Fiscali e societarie – Elaborazioni su dati MEF **anno 2020**

Fattura elettronica novità e risultati

MEF Rapporto entrate del 6 marzo 2023

Gennaio- Dicembre 2022

❖ Gettito IVA Gennaio-Dicembre 2022 # crescita di **23.646 milioni** di euro (+ **16,0 per cento**) rispetto al precedente periodo Gennaio-Dicembre 2021

➤ 2021	€ 147.955
➤ 2022	€ 171.601
➤ Diff.	€ 23.646
➤ %	16,0%

MEF Rapporto entrate del marzo 2023

Gennaio- Marzo 2023

- ❖ Le entrate IVA sono risultate pari a **34.662 milioni di euro** (+1.940 milioni di euro, pari a +5,9%)
 - **29.601 milioni di euro** (+1.809 milioni di euro, pari a +6,5%) derivano dalla componente relativa **agli scambi interni**, di cui 3.424 milioni di euro (+385 milioni di euro, pari a +12,7%) dai **versamenti delle P.A. a titolo di split payment** (L. n. 190/2014);
 - **5.061 milioni di euro** (+131 milioni di euro, pari a +2,7%) affluiscono dal prelievo sulle **importazioni**

MEF Rapporto fatture elettroniche Gennaio- Luglio 2023

- ❖ Nei primi sette mesi dell'anno l'imponibile IVA rilevato tramite la fatturazione elettronica è **diminuito complessivamente dello 0,6%** rispetto allo stesso periodo del 2022. Le persone fisiche hanno evidenziato un **aumento** dell'11,7% mentre i soggetti diversi dalle persone fisiche una **contrazione** dell'1,3%. Il peso dell'imponibile dei soggetti diversi dalle persone fisiche sul totale è risultato pari al 93,7%.
- ❖ Nei primi sette mesi dell'anno il **peso maggiore tra le regioni risulta quello della Lombardia** (30,2%), che ha segnato una diminuzione di imponibile pari all'1,7%, incidendo con un -0,5% sul totale (-0,6%). Il Lazio è risultata la seconda regione per peso sul totale (16,9%), segnando una diminuzione dell'imponibile pari all'8,8%, con un'incidenza di - 1,6% rispetto al totale.
- ❖ **Focus luglio 2023:** Nel **mese di luglio** l'imponibile IVA è **diminuito** del 7,3% rispetto allo stesso mese del 2022, la diminuzione per i soggetti diversi dalle persone fisiche è stata pari all'8,0%, mentre per le persone fisiche si è registrato un incremento del 3,7%
- ❖ **Focus giugno 2023:** Nel **mese di giugno** l'imponibile IVA è **diminuito** del 6,9% rispetto allo stesso mese del 2022, la diminuzione per i soggetti diversi dalle persone fisiche è stata pari al 7,8%, mentre per le persone fisiche si è registrato un incremento del 9,5%
- ❖ **Focus maggio 2023:** Nel **mese di maggio** l'imponibile IVA è **diminuito** del 3,9% rispetto allo stesso mese del 2022, la diminuzione per i soggetti diversi dalle persone fisiche è stata pari al 4,8%, mentre per le persone fisiche si è registrato un incremento dell'11,0%.

Fatture acquisto – «cavallo d’anno»

Data fattura	Data ricezione	Data registrazione	Momento in cui si puo’ detrarre l’IVA
20 Dicembre 2022	22 Dicembre 2022	23 Dicembre 2022	Liquidazione di dicembre 2022
28 Dicembre 2022	30 Dicembre 2022	4 Gennaio 2023	Dentro la dichiarazione IVA 2023 previa annotazione in apposito sezionale del registro acquisti
30 Dicembre 2022	5 Gennaio 2023	12 Gennaio 2023	Liquidazione IVA gennaio 2023 – cambierà dopo la Delega fiscale
30 Dicembre 2022	5 Gennaio 2023	Dopo il 30 aprile 2023	Dentro la dichiarazione IVA 2023 previa presentazione della dichiarazione integrativa

Fatture Elettroniche e Corrispettivi Telematici in ritardo – Adempimento spontaneo Provvedimento n. 61196 del 6 marzo 2023

- ❖ Sono messi a disposizione dei contribuenti i **dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi oltre i termini**
- ❖ L'Agenzia trasmette al domicilio digitale dei soggetti interessati una **comunicazione** che segnala l'anomalia e li invita ad **accedere all'area riservata** del suo portale per consultare i dettagli
- ❖ **entro il 31 marzo 2023** si può beneficiare della **"Tregua fiscale"** # versando
 - i. **200 euro** per il periodo d'imposta # se le violazioni sono «formali»
ovvero
 - ii. **un diciottesimo delle sanzioni** se le violazioni sono sostanziali e **hanno inciso sulla dichiarazione annuale**
- ❖ **Dal 1° aprile 2023** si può ricorrere al **ravvedimento operoso** # articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 # beneficiando della riduzione in rapporto al tempo trascorso dalla violazione
 - **Il ravvedimento può essere attuato anche se la violazione sia già stata constatata** ovvero se siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo
 - **Il ravvedimento non è possibile** se è stato notificato un atto di liquidazione # di irrogazione delle sanzioni # di accertamento # se ricevuta comunicazione di irregolarità # un esito del controllo formale

Liquidazioni & Dichiarazioni precompilate

Bozze documenti IVA

Bozze registri IVA – dichiarazioni «Li.Pe.» e «annuale» precompilate - DL «Sostegni»

- ❖ Sono disponibili le **bozze**
 - dei registri IVA operazioni effettuate dal 1° luglio 2021
 - delle Liquidazioni Periodiche operazioni effettuate dal 1° luglio 2021
 - della dichiarazione annuale IVA operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022
 - ✓ destinatari soggetti passivi **stabiliti in Italia**
 - ✓ esclusi non residenti **identificati con o senza rappresentante fiscale**
 - **possibile** # non obbligatorio # **consultare** – **integrare** – **convalidare** i dati

Bozze registri IVA – dichiarazioni precompilate dal 1° luglio 2021

❖ fonti

➤ fatturazione elettronica XML + registratori telematici + banche date Anagrafe tributaria

❖ accesso area riservata portale «fatture e corrispettivi» x contribuente e/o intermediario delegato che ha acquisito la delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica

❖ dati messi a disposizione potranno essere validati o integrati

➤ al termine del processo i dati saranno considerati definitivi

❖ registri IVA solo dopo conferma e/o integrazione - saranno considerati definitivi

➤ niente più obbligo alla tenuta e conservazione del registro degli acquisti (articolo 25) e del registro delle fatture (articolo 23)

➤ alternativa - possibile estrarre bozze e importarle nei propri applicativi

- utilizzare le bozze per confronto con dati dei propri registri

Bozze documenti IVA – Ampliata la platea (1)

Provvedimento n. 9652 del 12 gennaio 2023

❖ Dalle operazioni effettuate **nell'ultimo trimestre 2022** le bozze dei documenti IVA (ossia i **registri IVA** e le **comunicazioni delle liquidazioni periodiche**) sono messe a disposizione oltre che ai soggetti già individuati # contribuenti «**trimestrali per opzione**» # anche

- soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell'IVA (articolo 74, comma 4)
- soggetti che applicano uno **specifico metodo per la determinazione dell'IVA** ammessa in detrazione (ad esempio, i **produttori agricoli** o coloro che svolgono attività agricole connesse o gli agriturismo)
- a coloro che sono stati sottoposti a **fallimento o liquidazione coatta amministrativa**

Bozze documenti IVA – Ampliata la platea (2)

Provvedimento n. 9652 del 12 gennaio 2023

- ❖ Per consentire ai soggetti IVA e ai loro intermediari di consultare le bozze dei documenti IVA elaborati # a partire dalle operazioni effettuate **dal 1° gennaio 2022** l’Agenzia provvede
 - all’elaborazione della **bozza della dichiarazione annuale** IVA
 - alla messa a disposizione di una funzionalità per il pagamento delle somme risultanti

- ❖ dal **2023** le **bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche** e il **servizio per il pagamento** sono messe a disposizione di tutti i soggetti inclusi nella platea dei destinatari # **anche nel caso in cui non abbiano effettuato la convalida o l’integrazione di tutti i registri IVA relativi al trimestre di riferimento**

Bozza dichiarazione IVA – 10 febbraio 2023

- ❖ Dal **10 febbraio 2023** i soggetti cui è consentita la fruizione del programma di assistenza on line dell'Agenzia delle Entrate possono accedere alla **bozza del modello IVA 2023 # relativo all'anno 2022**
- ❖ anche nel caso in cui i registri IVA **non siano convalidati o integrati**
- ❖ soggetti interessati sono oltre **2,4 milioni di imprese e professionisti**
- ❖ la convalida dei registri **è necessaria** in questi casi
 - **modifica della data di incasso della fattura** (in quanto il registro precompilato delle vendite propone sempre una data di esigibilità coincidente con quella dell'operazione)
 - **variare la percentuale di detrazione dell'IVA** presente nel documento annotato (ad esempio **per autovetture**)
 - **indicare la categoria di appartenenza del bene o servizio acquistato** (Beni ammortizzabili # Beni strumentali non ammortizzabili # Beni per la rivendita ovvero per la produzione di beni e servizi # Beni non inerenti l'attività)

Bozza dichiarazione IVA – 10 febbraio 2023

comunicato stampa

❖ Questo quanto indicato

1. è possibile **confrontare** i dati a disposizione del Fisco con quelli disponibili nei propri applicativi
2. i dati precompilati si possono **importare nei propri sistemi gestionali** per confrontarli con quelli contenuti nei propri data base
3. il servizio è disponibile per i **soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia** che effettuano la liquidazione **trimestrale** con esclusione di chi opera in regimi speciali ai fini Iva (come editoria # vendita di beni usati # agenzie di viaggio) ma sono stati inclusi i produttori agricoli e gli agriturismi
4. a partire **dal 15 febbraio** gli operatori possono **modificare e integrare i quadri della dichiarazione** # aggiungere i quadri che non sono precompilati # inviare la dichiarazione ed effettuare il pagamento dell'Iva da versare con addebito diretto nel proprio conto # o in alternativa stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie

(segue)

Bozza dichiarazione IVA – 10 febbraio 2023

comunicato stampa

5. la bozza della dichiarazione è elaborata utilizzando i seguenti dati
 - i) provenienti dai **registri Iva precompilati** anche se non validati
 - ii) dei **corrispettivi giornalieri** trasmessi telematicamente
 - iii) della **dichiarazione Iva** dell'anno d'imposta 2021
 - iv) altre informazioni presenti in **Anagrafe tributaria** (ad esempio versamenti con F24)
6. è possibile **consultare i dati della dichiarazione inviata** e **procedere al pagamento dell'Iva** a debito con la possibilità di scegliere la data di versamento e il numero delle rate in cui suddividere il pagamento
7. È possibile inviare **una dichiarazione correttiva o una dichiarazione integrativa**
8. nel sito di assistenza del portale "Fatture e corrispettivi", nella Sezione dedicata ai documenti Iva precompilati gli utenti potranno **visualizzare tutte le informazioni e indicazioni operative**

Reingegnerizzazione AIDA 2023

Reingegnerizzazione AIDA 2023

- ❑ Previste
 - l'informatizzazione delle operazioni di esportazione, con il progetto ECS – fase 2 sostituito dal progetto AES (Automated Export System) fase 1
 - modifiche alle operazioni di transito unionale/comune/TIR con l'attuale fase funzionale 4 del progetto NCTS sostituita dalla nuova fase funzionale 5
- ❑ applicazioni e modalità di accesso reingegnerizzate operative nell'ambiente di addestramento di AIDA 2.0
- ❑ road map
 - si può liberamente testare i nuovi servizi fino al 7 giugno 2023
 - dal 8 giugno al 6 novembre 2023 si può aderire in ambiente reale alle nuove funzionalità che sarebbero dovute diventare **obbligatorie dal 7 novembre 2023.** La scadenza del 7 novembre 2023, tuttavia, è stata prorogata a data da destinarsi ad opera del Provvedimento n. 0665220 del 3 novembre 2023.
- ❑ la nuova fase funzionale (AES – fase1) prevede per l'esportatore
 - ✓ nuove funzionalità che consentono oltre alla presentazione della dichiarazione di esportazione anche la relativa modifica e/o cancellazione
 - ✓ possibilità di inviare telematicamente la dichiarazione anche prima della presentazione delle merci all'ufficio di esportazione
 - ✓ sdoganamento centralizzato

Reingegnerizzazione AIDA 2023

- ❑ Le applicazioni reingegnerizzate **consentiranno**
 - l'acquisizione, la rettifica e l'annullamento di una dichiarazione attraverso un protocollo di colloquio, completamente digitalizzato, tra l'ufficio di esportazione ed il dichiarante
 - l'invio della dichiarazione in modalità "parcellizzata" (in più step) oppure in modalità "completa" (con la totalità dei dati)
 - l'invio dei seguenti tipi di dichiarazione: a) dichiarazione standard; b) pre-dichiarazione; c) dichiarazione semplificata; d) dichiarazione complementare
 - il superamento del limite dei 40 articoli per dichiarazione previsto attualmente in AIDA
 - lo sdoganamento centralizzato
 - nuove modalità di colloquio basate sui più recenti standard internazionali (scambio di messaggi in formato XML tramite web services)
 - il riconoscimento delle altre Certification authorities per l'identificazione e la firma digitale
 - il riconoscimento degli utenti tramite SPID, CNS o CIE

- ❑ Le applicazioni reingegnerizzate **non consentiranno più**
 - le operazioni di esportazione a "groupage"
 - le dichiarazioni di esportazione abbinare a transito

Reingegnerizzazione AIDA 2023

Registrazione – Accettazione - Svincolo

- ❑ In conformità con i modelli definiti nel progetto AES fase 1, nella versione reingegnerizzata di AIDA, si è provveduto a distinguere temporalmente le **diverse fasi di lavorazione** di una dichiarazione doganale
- ❑ In particolare, per ogni dichiarazione vengono **distinte le fasi di registrazione, accettazione e attribuzione del controllo** (esito CDC e svincolo)
- ❑ Tale approccio consente, tra l'altro, di accedere a banche dati esterne (es. Certex, Customs Decisions System, REX, etc.) senza pregiudicare la tempestività della registrazione della dichiarazione doganale
- ❑ L'accettazione della dichiarazione è **notificata al dichiarante attraverso l'attribuzione del numero di registrazione Master Reference Number (MRN)**

Reingegnerizzazione AIDA 2023

Nuovi messaggi per l'esportazione

Gli attuali messaggi "ET/ET1" sono sostituiti dai seguenti messaggi:

- ❖ [B1](#) Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione
- ❖ [B2](#) Regime speciale - trasformazione - dichiarazione per il perfezionamento passivo
- ❖ [B4](#) Dichiarazione per la spedizione di merci nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali
- ❖ [C1](#) Dichiarazione semplificata di esportazione
- ❖ [C2](#) Notifica di presentazione delle merci in relazione alla pre-dichiarazione di esportazione

Nuovi messaggi per il transito

- ❖ [D1](#) dichiarazione di transito;
- ❖ [D2](#) dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti;
- ❖ [D4](#) Notifica di presentazione della merce in relazione alla pre-dichiarazione di transito.

Sportello Unico europeo per le Dogane

Regolamento 2022/2399 del 23 novembre 2022

- ❑ Istituito lo sportello unico dell'Unione europea per le Dogane che comprende un sistema elettronico di scambio di certificati con il sistema EU CSW-CERTEX per collegare gli ambienti nazionali, permettendo lo scambio di informazioni tra gli stessi per via elettronica
 - In tale sportello confluirà il sistema italiano SUDOCO (attivo dal 15 gennaio 2022 e approvato con il D.P.R. 29 dicembre 2021 n. 235) insieme ai portali degli altri Stati membri
- ❑ La cooperazione digitale ha ad oggetto anche alcuni elementi non prettamente doganali, quali documenti sanitari per l'entrata di animali o le dichiarazioni dell'importatore per i beni culturali
- ❑ Tra gli obiettivi del regolamento il rafforzamento delle verifica e la cooperazione sulle procedure doganali, ma anche l'agevolazione degli scambi internazionali
 - grazie alla creazione dello sportello unico europeo, gli operatori economici non saranno più obbligati a presentare documenti a varie autorità attraverso portali diversi e non saranno più necessari controlli documentali manuali per verificare determinate formalità non doganali

Ultim'ora – Corte UE

Rapporto giurisprudenza & normativa

Corte UE, C-180/22 del 13 luglio 2023

- ❑ L'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione alla luce del suo contesto e della sua finalità non può avere il risultato di privare di qualsiasi effetto utile la formulazione chiara e precisa di tale disposizione
 - ❑ Pertanto, allorché il senso di una disposizione del diritto dell'Unione risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest'ultima, **la Corte non può discostarsi da tale interpretazione**
- ❑ Sotto tale punto di vista, e per quanto inerisca al sistema comune dell'IVA istituito dalla direttiva IVA, il principio di **neutralità fiscale**, che costituisce un'espressione particolare del principio della **parità di trattamento** a livello di diritto derivato dell'Unione e nel settore peculiare della fiscalità, non consente di ampliare l'ambito di applicazione di una disposizione di tale direttiva in una maniera che contrasterebbe con la chiara formulazione letterale di quest'ultima
 - ❑ **una tale modifica può operarla solo il legislatore dell'Unione**, come ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni.
- ❑ La direttiva 2006/112 è stata adottata, ai sensi dell'articolo 93 del Trattato CE (ora articolo 113 TFUE), secondo una procedura legislativa speciale, previa consultazione del Parlamento europeo, e in base alla stessa procedura viene modificata.
 - ❑ Peraltro, si tratta di uno degli atti di diritto dell'Unione più frequentemente modificati e le modifiche di tale direttiva sono addirittura di comune occorrenza
 - ❑ Basti pensare che al 13 luglio 2023 la direttiva 2006/112 **è stata modificata già venti volte.**

Consigliere di amministrazione- attività soggetta

Conclusioni Corte UE, C-288/22 del 13 luglio 2023

Propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali del Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo:

- ❑ 1) L'articolo 9, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 10 della IVA deve essere interpretato nel senso che la **sussistenza di un'attività economica indipendente** deve essere accertata mediante un **raffronto tipologico**. È decisivo a tal fine stabilire se la persona di cui trattasi, nell'ambito della necessaria valutazione complessiva, **sopporti in proprio un rischio economico** come un tipico soggetto passivo e disponga di una **propria iniziativa economica**; siffatta valutazione incombe al giudice del rinvio.
- ❑ 2) Al riguardo, dal principio di neutralità delle forme giuridiche consegue che non si può ritenere che una persona fisica, la quale sia membro di un organo di una società previsto obbligatoriamente per legge e percepisca una retribuzione per siffatta attività quale membro dell'organo, **eserciti un'attività economica in modo indipendente**.
- ❑ Ciò in quanto
 - ✓ Il membro viene retribuito non per la propria attività (ad es. quale avvocato al quale è stato conferito un mandato, il quale assume anche una corrispondente responsabilità in caso di consulenza errata), bensì quale parte di un organo
 - ✓ i membri del consiglio di amministrazione non contraggono nessuna obbligazione personale in relazione agli impegni assunti dalla società. Una sopportazione del rischio autonoma sembra pertanto essere esclusa
 - ✓ le attività come parte di un organo non possono essere eseguite nei confronti di altri terzi sul libero mercato e quindi non si ravvisa al riguardo un'iniziativa economica propria del membro
 - ✓ la circostanza che una persona fisica dipenda dalla società per quanto riguarda la determinazione della sua retribuzione è un indice del fatto che non svolge un'attività economica in modo indipendente
 - ✓ Tali conclusioni non sono inficiate dal fatto che il membro svolga già un'attività economica a se stante in veste di avvocato

IVA superiore a quella dovuta – Azione diretta verso l'Erario anche se esiste rischio di doppio rimborso

Corte UE, C-453/22 del 7 settembre 2023

- ❑ Il beneficiario di una cessione di beni **dispone direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria di un diritto al rimborso dell'IVA** indebitamente fatturata, che ha pagato ai suoi fornitori e che questi ultimi hanno versato, nonché dei relativi interessi, qualora:
 - ✓ i) per un verso, in assenza di frode, abuso o negligenza, **non può più pretendere tale rimborso dai fornitori a causa della prescrizione prevista dal diritto nazionale** e
 - ✓ ii) dall'altro verso, **anche se esiste la possibilità che i suddetti fornitori richiedano successivamente all'amministrazione finanziaria il rimborso dell'eccedenza da essi riscossa**, dopo aver rettificato le fatture inizialmente emesse al beneficiario
- ❑ **Negare all'acquirente il rimborso dell'IVA** a monte che gli è stata indebitamente fatturata e che ha pagato in eccesso ai suoi fornitori appare **non solo contrario al principio di neutralità dell'IVA** e al principio di effettività, ma anche **sproporzionato**
- ❑ Di conseguenza, se è impossibile o eccessivamente difficile per l'acquirente ottenere dai fornitori il rimborso dell'IVA indebitamente fatturata e pagata, **l'acquirente, in assenza di frode, abuso o negligenza da parte sua, può rivolgere la sua richiesta di rimborso direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria**
- ❑ Con riferimento al **rischio di doppio rimborso** dovuto al fatto che i fornitori potrebbero rettificare le fatture, inizialmente emesse all'acquirente, in una data successiva al rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria e poi chiedere alla stessa AF il rimborso di quanto pagato in eccesso, la Corte afferma che poiché i fornitori avevano opposto la prescrizione nei confronti dell'acquirente, avevano dimostrato chiaramente il loro disinteresse a regolarizzare la situazione. Ciò evidenzerebbe una pratica abusiva da parte dei fornitori che non gli consente di chiedere la restituzione dell'IVA versata: ciò, conclude la Corte, esclude il rischio di doppio rimborso.

Osteopati e chiropratici

Mantenimento degli effetti di una normativa nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione

Corte UE, C-355/22 del 5 ottobre 2023

- ❑ Un organo giurisdizionale nazionale non può avvalersi di una disposizione nazionale che lo autorizza a mantenere determinati effetti di una disposizione di diritto nazionale che esso ha dichiarato incompatibile con la direttiva 2006/112/CE, basandosi su un'asserita impossibilità di restituire l'imposta sul valore aggiunto (IVA) indebitamente riscossa ai clienti delle prestazioni effettuate da un soggetto passivo, in particolare a causa del numero rilevante di persone interessate o qualora tali persone non dispongano di un sistema contabile che consenta loro di identificare tali prestazioni e il loro valore
- ❑ Il giudice nazionale aveva applicato quanto disposto da una norma speciale emanata dalla Corte Costituzionale del suo Paese in merito agli effetti retroattivi delle sentenze UE che avevano rilevato l'incompatibilità di una disposizione IVA interna in difformità alla Direttiva 2006/112/CE

Ultim'ora – Cassazione

Operazioni soggettivamente inesistenti – Elementi indiziari

Cass. n. 561,591 e 594, 11 gennaio 2023

- ❖ In tema di operazioni **soggettivamente inesistenti**, incombe sull'Amministrazione finanziaria provare, anche sulla base di presunzioni, che, a fronte dell'esibizione del titolo, **difettano, le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione**
- ❖ tra gli **elementi indiziari** indicati dall'Amministrazione finanziaria che hanno valore sintomatico si segnala
 - i) la **mancaza presso la sede della fornitrice di personale dipendente, attrezzature e automezzi**
 - ii) **l'inesistenza l'amministratore**, in quanto il documento d'identità era falso
 - iii) la **mancata presentazione** da parte della fornitrice delle dichiarazioni fiscali
 - iv) la **riconcducibilità al medesimo gruppo societario** della fornitrice e della società che poi acquistava la merce in esenzione con false dichiarazioni di intento
 - v) **l'emissione di fatture** anche dopo la cessazione dell'attività
 - vi) la presenza di **un'altra società nella sede dichiarata**

Bunkeraggio e intermediari

Cass. n. 604, 11 gennaio 2023

- ❖ È applicabile la non imponibilità di cui all'articolo 8-bis "qualora, in concreto, vi sia **concomitanza** tra il trasferimento della proprietà dei beni ad un intermediario o ad un provveditore marittimo e il momento in cui gli armatori sono stati autorizzati a disporne di fatto, come ne fossero i proprietari"
- ❖ Nel caso di specie il carburante veniva **ceduto dall'intermediario direttamente a bordo delle navi con la clausola FOB** (free on board) **senza entrarne mai in possesso**

Fideiussione per rimborso IVA - Impugnazione escussione polizza Cass. SSUU n. 1125, 16 gennaio 2023

- ❖ L'impugnazione della comunicazione di escussione della polizza notificata dall'Agenzia delle Entrate alla società di assicurazione che ha rilasciato la polizza stessa **deve essere decisa dal giudice ordinario** e non da quello tributario
- ❖ È **esclusa la giurisdizione tributaria** in quanto la comunicazione di escussione della polizza assicurativa non ha natura impositiva, avendo la "funzione di porre le parti nella posizione anteriore al rimborso e non quella di sostituire e garantire il versamento dell'imposta"

Visto di conformità leggero e indebite compensazioni – Check list Cass. pen. n. 2351, 20 gennaio 2023

- ❖ Per il reato di **indebita compensazione** # condizione necessaria è **l'apposizione del visto di conformità su dichiarazioni recanti crediti inesistenti** destinati alle compensazioni
- ❖ Questo perché tale apposizione implica in ogni caso controlli formali # **anche qualora si tratti del c.d. visto leggero**
- ❖ Per una corretta apposizione del visto di conformità il professionista abilitato deve verificare la sussistenza # in capo al contribuente # di una delle seguenti fattispecie idonee a generare l'eccedenza di imposta (**check list**)
 - presenza di operazioni attive soggette ad **aliquote più basse** a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni
 - presenza di **operazioni non imponibili**
 - presenza di operazioni **non soggette all'imposta**
 - operazioni non imponibili effettuate da **operatori agricoli**
- ❖ in capo al professionista sussiste **la circostanza aggravante** di cui all'art. 13-bis comma 3 del DLgs. n. 74/2000 (**con pene aumentate della metà**) per avere commesso il fatto nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale # svolta attraverso la "elaborazione" di modelli di evasione fiscale

Bunkeraggio imbarcazioni commerciali d'alto mare con intermediario e clausola FOB – Non imponibilità art. 8-bis Cass. n. 2027, 23 gennaio 2023

- ❖ La fornitura di carburanti **direttamente a bordo delle navi commerciali d'alto mare non da diporto** beneficia della **non imponibilità anche in presenza di intermediari** # qualora vi sia concomitanza tra il trasferimento della proprietà del carburante ad un intermediario e il momento in cui gli armatori sono autorizzati a disporre di fatto del carburante come se ne fossero i proprietari
- ❖ Nel caso di specie il carburante veniva ceduto dall'intermediario direttamente a bordo delle navi con la **clausola FOB (free on board)** senza che lo stesso intermediario fosse **mai entrato in possesso del carburante** realizzandosi così la concomitanza richiesta ai fini della non imponibilità

Autovetture vendute a prezzo inferiori al valore normale - Responsabilità solidale del cessionario e prova contraria documentale

Cass. n. 1948, 23 gennaio 2023

- ❖ Questo il principio di diritto formulato
- ❖ «In materia di **responsabilità solidale del cessionario**, ai sensi dell'art. 60bis, d.P.R. n. 633/1972, la **prova contraria** che questi è tenuto a fornire al fine di contrastare la prova presuntiva, fornita dall'amministrazione finanziaria, che il valore della cessione dei beni acquistati è inferiore al valore normale, deve consistere in **prove documentali** dalle quali evincere, in modo oggettivo e tenuto conto della concreta attività economica svolta dal cessionario, che sussistevano specifiche ragioni giustificative riferibili alla stessa attività economica svolta dal cessionario»
- ❖ L'amministrazione finanziaria ha **l'onere di provare** unicamente le seguenti due circostanze di fatto
 - **omesso versamento dell'iva** da parte del cedente e
 - **inferiorità al valore di mercato** del prezzo praticato

Abitazioni non ancora realizzate e permuta Cass. n. 3109, 1° febbraio 2023 e n. 3716, 7 febbraio 2023

- ❖ L'aliquota ridotta del 10% è applicabile alle unità abitative "... ancorché non ultimate, purché rimanga l'originaria destinazione"
- ❖ Di conseguenza, la circostanza che i beni non siano ancora esistenti, perché non ancora realizzati, all'atto della permuta – e a condizione che, in base al programma negoziale, essi debbano essere edificati con le caratteristiche di unità abitative "non di lusso", non osta di per sé all'applicazione dell'aliquota agevolata
- ❖ Nel caso di specie, tuttavia, mancava il requisito soggettivo per applicare l'aliquota agevolata, anche in fase di ultimazione dell'immobile, in quanto la cessionaria era società commerciale, rispetto alla quale non era certo prospettabile alcuna esigenza di tutela dell'accesso all'abitazione

Rimborso IVA per soggetti extra UE – Condizione di reciprocità come presupposto necessario ma possibile abbandono delle sanzioni Cass. n. 3908, 9 febbraio 2023

❖ Formulato il seguente principio di diritto

*«In materia di rimborso IVA in favore di soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità, la sussistenza della **condizione di reciprocità**, prevista dall'art. **38-ter**, DPR n. 633/72, costituisce un **presupposto necessario** per il riconoscimento del diritto al rimborso, non potendo, quindi, la società estera attivare l'ordinaria procedura di rimborso di cui all'art. **38-bis**»*

Caso di specie

- ❖ una società canadese aveva chiesto a rimborso l'IVA assolta in Italia per autovetture noleggiate presso imprese italiane per metterle a disposizione dei propri clienti canadesi
 - Poiché **non sussiste la condizione di reciprocità di cui all'art. 38-ter** con il Canada **non è consentito alla società canadese di attivare la procedura ordinaria** di rimborso IVA di cui all'art. 38-bis tramite il proprio rappresentante fiscale, in quanto anche l'operatività di questa procedura **richiede il rispetto della condizione di reciprocità**
 - In merito alle **sanzioni** applicate dall'Ufficio # poiché il giudice di merito non si è pronunciato né sulla "**incertezza interpretativa**" della norma né sul comportamento dell'amministrazione ritenuto "**lesivo del principio di tutela dell'affidamento**" la sentenza è incorsa nella violazione dell'art. 112, cod. proc. civ. secondo cui il "**giudice deve pronunciare su tutta la domanda**"
 - ✓ La causa va rinviata al giudice di merito perché si pronunci al riguardo

Magazzini presso società terza non dichiarati – La presunzione a danno del contribuente si vince solo con la annotazione del conto deposito nei propri registri Cass. n. 6325, 2 marzo 2023

- ❖ Per vincere la presunzione di cessione e di acquisto di cui all'articolo 53, quando il deposito non è stato dichiarato all'Ufficio, non basta aver dimostrato l'ordinario utilizzo dei magazzini di proprietà di altra società per lo stoccaggio delle merci producendo fatture e DDT nei quali risulta indicato che i suddetti magazzini erano stati adibiti a luogo di consegna delle merci, ma è necessario provare che tali documenti risultino annotati in uno dei registri tenuto ai sensi dell'articolo 39 in uso della società, con indicazione specifica di merci in conto deposito
- ❖ Ciò in quanto la disponibilità delle sedi secondarie, filiali o succursali, nonché dei depositi e degli altri locali che non emerga dalla iscrizione al registro delle imprese, alla camera di commercio o da altro pubblico registro, può risultare dalla dichiarazione di cui all'articolo 35, se effettuata anteriormente al passaggio dei beni, nonché da altro documento annotato in uno dei registri in uso, tenuto ai sensi dell'articolo 39

Ultim'ora – Agenzia entrate

Cessioni intracomunitarie ex-work – Valida la dichiarazione dell'acquirente con sistemi EDI

Risposta ad interpello n. 272, 3 aprile 2023

- ❑ E' **valida** ai fini della prova di una cessione intracomunitaria ex-work # ai sensi dell'articolo 45-bis del Regolamento UE 282/2011 # **la dichiarazione di avvenuto trasporto tra acquirente e venditore trasmessa in un sistema EDI** (Exchange Data Interchange) – equiparabile ai fini IVA ad una firma elettronica avanzata
- ❑ I formati elettronici possono essere ammessi nei limiti in cui gli stessi forniscano le **medesime garanzie di una dichiarazione cartacea** (completezza delle informazioni, integrità, autenticità, veridicità e immodificabilità dei contenuti, certezza della data, paternità dei dati)
- ❑ Poiché sui documenti scambiati sul sistema EDI, ossia **la nota d'ordine della società acquirente UE**, la **fattura del fornitore nazionale** e **la dichiarazione della società UE di conferma avvenuta ricezione dei prodotti**, viene riportato il numero d'ordine originario, il processo **offre una "pista di controllo" affidabile** tra la fattura e la corrispondente cessione di beni e può quindi essere ammesso come prova per la verifica dell'avvenuta cessione intracomunitaria

Diagnosi, cura e riabilitazione – Prestazioni da documentare mediante fattura Risposta ad interpello n. 275, 4 aprile 2023

- ❑ Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona # esenti IVA ai sensi del n. 18 dell'articolo 10 # tra le quali sono ricomprese anche le prestazioni rese dai laboratori di analisi, vanno documentate mediante fattura, indipendentemente dalla richiesta del cliente
- ❑ Ciò in quanto l'articolo 22 individua puntualmente le operazioni esenti elencate dall'articolo 10 "da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22)" per le quali l'emissione della fattura non è obbligatoria ma tra queste non sono ricomprese le prestazioni sanitarie indicate al n. 18)
- ❑ Ciò è in linea con quanto previsto dall'articolo 36bis secondo cui non è consentito per tali prestazioni sanitarie di fruire dell'esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione
- ❑ L'emissione dello scontrino parlante (ora documento commerciale parlante) era stato consentito dalla risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017 limitatamente alle prestazioni rese dalle farmacie

Triangolazioni all'esportazione – Se i rischi di eventuali danni e/o perdite durante il trasporto sono a carico del cessionario/promotore la prima cessione è imponibile

Risposta ad interpello n. 283, 4 aprile 2023

- ❑ Se il **cessionario nazionale/promotore della triangolazione** curando il trasporto all'estero si fa carico di tutti i rischi di eventuali danni e/o perdite dei beni verificabili durante il trasporto fino alla consegna nel territorio extra UE verso il cliente finale, **la cessione del primo fornitore nazionale nei suoi confronti è una "cessione di beni nazionale"** soggetta ad IVA, seguita in ordine cronologico da **una "cessione all'esportazione diretta" non imponibile ad IVA**, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a)
- ❑ Qualora, poi, nell'operazione triangolare l'ultimo trasferimento di beni tra il cessionario/promotore e il cliente finale venga effettuato nell'ambito di uno **schema contrattuale più complesso** (i.e. *supervisione al monitoraggio e al collaudo o messa in opera, ovvero attività di vera e propria costruzione di un impianto*), occorre valutare se la complessa operazione sia **qualificabile come prestazione dei servizi derivanti da un contratto di appalto** avente ad oggetto la realizzazione di un impianto
- ❑ In tale ultima ipotesi "il trattamento IVA della prestazione di servizi, configurabile come operazione principale (assorbente), **si estenderà anche all'operazione ancillare di fornitura di beni**" (i.e. "cessione territorialmente non rilevante, fuori campo IVA art. 7-bis")
- ❑ **ATTENZIONE: I pareri espressi nella presente Risposta ad interpello n. 283 del 4 aprile 2023, vanno rapportati con la precedente Risposta ad interpello n. 304/22 pubblicata il 26 maggio 2022**

Futuro

2024 - 2028

Futuro europeo dell'IVA – Reverse charge

- ❖ In tema di reverse charge **Direttiva 2018/1695 del 6 novembre 2018** con cui l'Unione europea ha **prorogato al 30 giugno 2022** la possibilità per gli Stati membri di continuare ad applicare il meccanismo del *reverse charge* a **determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi**
 - articolo 199-bis Direttiva 2006/112/CE
- ❖ Introdotto un **meccanismo di reazione rapida** (*Quick Reaction Mechanism* - QRM) a favore di ciascuno Stato interessato, da completare entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, che consente di applicare l'inversione contabile per un breve periodo - fino al 30 giugno 2022 - a seguito di **apposita notifica da parte dello Stato membro**, in presenza di frode improvvisa e massiccia
 - articolo 199-ter Direttiva 2006/112/CE
- ❖ In Italia proroga **al 30 giugno 2024** per cessioni di **telefoni cellulari # console da gioco # tablet PC # laptop # trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra # trasferimenti di altre unità # certificati relativi a gas ed energia elettrica # cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori**

Futuro europeo dell'IVA – Regime definitivo

II[^] comunicazione – tassazione paese di destinazione

Documento COM(2016)148 del 7 aprile 2016

«*Verso uno spazio unico europeo-Il momento delle scelte*»

- ❖ Piano d'azione per proporre un sistema definitivo per gli scambi transfrontalieri basato sul **principio dell'imposizione nel paese di destinazione** dei beni e dei servizi (c.d. "*principio del paese di destinazione*"), in quanto il c.d. "*principio del paese d'origine*" è risultato impraticabile
- ❖ Questo implica che i beni scambiati a livello transfrontaliero saranno **tassati nel paese in cui sono consumati** (il **paese di destinazione**) e all'aliquota fiscale del paese di destinazione # piuttosto che dove sono prodotti (il paese di origine) # *indipendentemente da dove sia stabilito o identificato l'acquirente*

Scambi INTRA UE

Regime definitivo in due fasi

- ❖ Nella **prima fase** la **regola base** riguarderà le **cessioni di beni intraUE** per le quali il fornitore dovrà addebitare **l'imposta con l'aliquota dello Stato membro di destinazione dei beni** ricorrendo al meccanismo dello **"sportello unico"** nel proprio Stato membro (sistema **OSS**)

deroga

- se il cessionario è **"soggetto passivo certificato"** (**CTP – Certified Taxable Person**) considerato affidabile dall'amministrazione fiscale continuerà a essere tenuto al versamento dell'IVA sui beni acquistati da altri Stati membri (come oggi)
- ❖ Nella **seconda fase** il trattamento dell'IVA sarà esteso **anche a tutte le prestazioni di servizi** (in parte già attuate dal 1° luglio 2021)

ALIQUOTE 2025

Direttiva 2022/542 del 5 aprile 2022

- ❖ introduzione di **due aliquote ridotte** di almeno il **5%** che ciascuno Stato potrà accordare ad un massimo di **ventiquattro tipologie** di beni tra quelle indicate nell'allegato III della direttiva IVA
 - ridotte sono ricomprese l'installazione di sistemi di **riscaldamento a basse emissioni, biciclette elettriche** e servizi di **riciclaggio rifiuti**
 - gli Stati membri possono prevedere per le **attività con accesso alla diretta streaming** lo stesso trattamento riservato a quelle in presenza che beneficiano di aliquote ridotte (**spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni**)
 - l'aliquota ridotta anche
 - ✓ (i) al «diritto di ingresso a manifestazioni sportive o accesso alla diretta streaming di tali manifestazioni o entrambi»
 - ✓ (ii) «al diritto di uso di impianti sportivi ed erogazione di corsi di attività sportiva o fisica anche in diretta streaming»
 - sarà risolto l'impatto nello sport della riforma del legislatore nazionale sulla disciplina IVA **rinvia al 1° Gennaio 2024**

ALIQUOTE IVA 2025

Direttiva 2022/542 del 5 aprile 2022

- ❖ introduzione di un'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5% e un'esenzione con diritto alla detrazione da accordare a un massimo di sette categorie nell'ambito dello stesso allegato III
 - a questo fine gli Stati membri che al 1° gennaio 2021 applicavano tali aliquote/esenzioni a più di sette punti dell'allegato hanno tempo fino al 1° gennaio 2032 per adeguarsi o, se anteriore, fino all'adozione del sistema IVA definitivo
 - tra le operazioni che possono essere assoggettate ad aliquota super-ridotta o all'esenzione con diritto alla detrazione, viene inclusa la cessione e installazione di pannelli solari su abitazioni private
- ❖ estensione a tutti gli Stati membri delle deroghe esistenti che consentivano ad alcuni Stati di applicare aliquote preferenziali non inferiori al 12% per taluni prodotti
- ❖ eliminazione delle aliquote IVA ridotte sui combustibili fossili e altri beni dannosi per l'ambiente. Gli Stati membri devono adeguarsi entro il 1° gennaio 2030
- ❖ eliminazione delle aliquote IVA ridotte/esenzioni sui fertilizzanti e pesticidi chimici. Gli Stati membri devono adeguarsi entro il 1° gennaio 2032
- ❖ per le manutenzioni ordinarie o straordinarie in edilizia viene meno la condizione che l'agevolazione non si estende ai materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso
- ❖ possibile estensione delle aliquote ridotte ai servizi di assistenza legale prestati a dipendenti e disoccupati nell'ambito di provvedimenti giudiziari in materia di lavoro, nonché alle cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di organismi impegnati in attività di assistenza e sicurezza sociale nella misura in cui tali operazioni non siano esenti da IVA

Piccole imprese

Direttiva 2020/285 del 18 febbraio 2020 valida dal 2025

introdotte modifiche alla Direttiva IVA 2006/112 perché il regime forfettario possa essere applicato alle imprese che **realizzano 85.000 euro l'anno di fatturato** (oggi – 2022 - in Italia limite 65.000 # dal 2023 limite è stato elevato elevato a 85.000)



- possono accedere ai regimi semplificati di ciascun Paese i piccoli operatori provenienti da altri Stati membri se il **volume d'affari annuo totale in tutta l'UE non superi i 100.000 euro annui**
- la disposizione può essere applicata a partire dal **1° gennaio 2025**

Frodi nel commercio online dal 2023- DAC 7

D.Lgs. N. 32 del 1° marzo 2023

Imposte dirette (IVA) – gestori piattaforme

- ❖ La Direttiva n. 2021/514 del 22 marzo 2021(DAC7) # recepita in Italia dal D.Lgs. **N. 32 del 1° marzo 2023** # ha introdotto l'obbligo # dal 1° gennaio 2024 # di comunicare alcuni dati relativi all'anno precedente
- ❖ piattaforme interessate # Vinted / Ebay / Amazon / Airbnb/ Booking
 - vendite di beni
 - locazioni di immobili compresi gli immobili residenziali e commerciali e spazi di parcheggi
 - noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto
 - servizi personali svolti su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato da una piattaforma
 - ✓ identificativo del conto finanziario
- ❖ Venditori interessati # persone fisiche e giuridiche # per le quali il gestore della piattaforma
 - abbia facilitato almeno trenta attività relative alla vendita di beni # realizzando un corrispettivo pari o superiore a **2.000 euro nell'anno**
 - abbia facilitato oltre 2.000 attività relative alla locazione di proprietà immobiliari durante il periodo oggetto di comunicazione
- ❖ 1^ dichiarazione **31 gennaio 2024** per anno 2023
- ❖ L'obbligo comunicativo # oltre alle Imposte dirette # può interessare anche l'IVA al fine di **individuare eventuali venditori nazionali che agiscono con carattere abituale e professionale nell'esercizio di impresa ai sensi dell'articolo 4 del Decreto IVA**

Frodi commercio online dal 2024 – **CESOP**

Central Electronic System of Payment – **banche e altri intermediari**

- ❖ **Direttiva 2020/284 del 18 febbraio 2020** nuovi articoli da 243-*bis* a 243-*quinquies* nella Direttiva IVA 2006/112/CE # **banche e altri intermediari** che gestiscono i **servizi di pagamento nel mercato del web**
 - raccolta e conservazione dei dati relativi alle operazioni gestite per conto di operatori economici che realizzano vendite transnazionali attraverso la rete web
 - quando è superata la soglia di **25 pagamenti a trimestre** destinati ad uno stesso **beneficiario** (i.e. **fornitore on-line dei beni # che si considera esercitare «attività d'impresa»**) e provenienti da un Paese diverso da quello della localizzazione del beneficiario stesso
 - **delega recepimento entro il 31 dicembre 2023 già contenuta nella Legge di delegazione europea n° 53 del 22 aprile 2021**

- ❖ **Regolamento n. 2020/283 del 18 febbraio 2020** adegua il regolamento n. 904/2010 sulla **cooperazione amministrativa per combattere le frodi**
 - le disposizioni partono **dal 1° gennaio 2024**
 - regolamento attuativo è stato **pubblicato il 12 settembre 2022** in GUCE (Reg. UE n. 2022/1504)
 - Istituzione del **CESOP** (**Central Electronic System of Payment information**)

Frodi nel commercio online -Novità 2024

Regolamento UE 2022/1504 del 6/4/2022 in GUCE del 12/9/2022 - **CESOP**

- ❖ Istituito il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP – Central Eletronic System of Payment information) per
 - ricevere i dati sui pagamenti trasmessi dagli Stati membri
 - conservare in modo sicuro i dati sui pagamenti per un periodo massimo di cinque anni
 - pulire i dati sui pagamenti da eventuali anomalie ed errori
 - aggregare i dati sui pagamenti relativi a ciascun beneficiario
 - analizzare e svolgere controlli incrociati dei dati sui pagamenti con i dati conservati e scambiati
 - eseguire analisi automatiche e segnalare beneficiari sospetti
 - consentire ai funzionari di collegamento di Eurofisc di effettuare controlli e analisi non automatici
 - elaborare relazioni sui risultati delle analisi e dei controlli effettuati
 - (...)
- ❖ Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per garantire che i sistemi elettronici nazionali per la raccolta delle informazioni sui pagamenti istituiti a norma dell'articolo 24 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 siano operativi e possano raccogliere le informazioni sui pagamenti
- ❖ La comunicazione al **CESOP** # in formato XML # parte dai **pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024**

Frodi commercio online dal 2024 – CESOP

Prestatori di servizi di pagamento

D.Lgs. n. 153 del 18 ottobre 2023

- ❖ La Direttiva 2020/284 del 18 febbraio 2020 è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 153 del 18 ottobre 2023 che ha introdotto il **nuovo titolo II bis nel Decreto IVA** comprendente i nuovi articoli da 40 bis a 40 sexies
 - **L'articolo 40-bis** indica le definizioni
 - **il 40-ter** definisce l'obbligo di conservazione per i prestatori di servizi di pagamento
 - **il 40-quater** tratta dell'obbligo di comunicazione delle informazioni conservate
 - **il 40-quinquies** indica le modalità per localizzare il pagatore e il beneficiario di pagamento
 - **il 40-sexies** elenca le informazioni da conservare e da comunicare
- ❖ I **prestatori di servizi di pagamento** sono quelli individuati dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ossia: **istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento** # banche, Poste Italiane s.p.a., Banca centrale europea e banche centrali nazionali # altre autorità pubbliche # **pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali**
- ❖ **Dal 1° gennaio 2024** tali prestatori di servizi di pagamento sono soggetti a due nuovi obblighi:
 - ✓ 1) obbligo di **conservazione** delle informazioni relative ai servizi di pagamento
 - ✓ 2) obbligo di **comunicazione** delle informazioni relative ai servizi di pagamento

Frodi commercio online dal 2024 – CESOP

Prestatori di servizi di pagamento- obbligo di conservazione

- ❖ I prestatori di servizi di pagamento devono conservare la documentazione sui servizi di pagamento resi ogni trimestre ossia:
- ❖ a) il **BIC o altro codice identificativo d'azienda** che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;
- ❖ b) il **nome o la denominazione commerciale del beneficiario** del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- ❖ c) se disponibile, qualsiasi **numero di identificazione IVA** o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;
- ❖ d) **l'IBAN** o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;
- ❖ e) se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, **il BIC o altro codice identificativo d'azienda** che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
- ❖ f) se disponibile, **l'indirizzo** del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- ❖ g) i dettagli dei **pagamenti transfrontalieri**;
- ❖ h) i dettagli dei **rimborsi di pagamenti** relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g)

Frodi commercio online dal 2024 – CESOP

Prestatori di servizi di pagamento- obbligo di conservazione

- ❖ Un pagamento si considera **transfrontaliero** quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo
- ❖ L'obbligo di conservazione scatta solo se, **nel corso di un trimestre civile**, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti **a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario**
- ❖ Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono **localizzati all'interno del territorio dell'Unione europea**, l'obbligo di conservazione si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del **beneficiario**
 - In tali casi, i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile
- ❖ La documentazione è **conservata per un periodo di tre anni civili** a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento

Frodi commercio online dal 2024 – CESOP

Prestatori di servizi di pagamento- obbligo di comunicazione

- ❖ I prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia è Stato membro di origine mettono a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate
- ❖ L'obbligo è assolto anche dai prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l'Italia è Stato membro ospitante (ossia se l'Italia è lo Stato dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi)
- ❖ Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono specificate le modalità tecniche di trasmissione
- ❖ L'Agenzia delle entrate, a sua volta, trasmette le informazioni acquisite al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP)

Frodi commercio online dal 2024 – CESOP

Prestatori di servizi di pagamento- obbligo di conservazione e comunicazione

- ❖ Ai fini dell'applicazione dell'obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative ai servizi di pagamento:
- ❖ a) il pagatore si considera localizzato nello Stato membro corrispondente: 1) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo, 2) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione
- ❖ b) il beneficiario si considera localizzato nello Stato membro, nel territorio terzo o nel paese terzo corrispondente: 1) all'IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo, 2) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione

SANZIONI: In caso di violazione degli obblighi di **conservazione** si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000)

In caso di violazione degli obblighi di **comunicazione** si applica la sanzione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (sanzione amministrativa da 2 mila a 21 mila €, ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi)

L'IVA nell'era digitale


VAT in the Digital Age // "ViDA" (*)

IVA nell'era digitale
(2022)

IVA nel mercato
unico
(1993)

IVA
(1954)

Imposta sulle vendite
(6 Stati Membri)



30 years

*Immagine della Commissione UE

L'IVA nell'era digitale

VAT in the Digital Age // "ViDA

- ❖ **1° gennaio 2024** – modifiche minori # momento di **esigibilità delle operazioni per call-off stock # fatturazione elettronica** facoltativa in tutti gli Stati con norma EN 16931 (fatturazione enti pubblici)
- ❖ **1° gennaio 2025** – misure amministrative per creazione banca dati delle operazioni interne e intraUE # la fatturazione con l'imposta del Paese di destinazione deve ancora essere adottata
- ❖ **1° gennaio 2026** – soppressione dei registri e delle comunicazioni Intrastat per i beni all'estero in regime di **call off stock**
- ❖ **1° gennaio 2028** – fatturazione obbligatoria norma EN 16931 per ogni transizione # soppressione delle fatture riepilogative # sostituzione modelli Intrastat

recepimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente

Fattura elettronica europea # registrazione unica # estensione OSS

Proposta di Direttiva COM(2022)701 final

Proposte per contrastare l'evasione IVA da adottare nel prossimo futuro e che dovrebbero entrare **in vigore** dal 2024 # 2025 # 2026 # 2028

1) dal **2024** # **inizio implementazione fattura elettronica** in tutti gli Stati membri **per le operazioni interne** con adozione di un unico formato (norma EN 16931 UBL - Universal Business Language - ovvero CII - Cross Industry Invoice)

❖ la fattura dovrà essere emessa/trasmessa **entro due giorni** dal verificarsi del fatto generatore dell'imposta

✓ eliminata la fattura differita

✓ **obbligo di indicare il** conto bancario sul quale sarà accreditato il pagamento # date concordate # importo di ciascun pagamento relativo

dal **2028** il nuovo documento # in linguaggio identico in tutti gli Stati membri # si estenderà alle **cessioni e prestazioni intracomunitarie** e sostituirà **gli elenchi riepilogativi** # mod. Intrastat # che verranno a cessare

Fattura elettronica europea # registrazione unica # estensione OSS

Proposta di Direttiva COM(2022)701 final

2) Alloggi a breve termine # trasporto passeggeri

- ❖ obbligo per le **piattaforme digitali** di riscuotere e versare l'IVA
 - quando il fornitore indiretto è privato o in regime interno forfettario
- ❖ se il fornitore indiretto è soggetto passivo d'imposta
 - la prestazione è **esente** da IVA **per il fornitore senza diritto a detrazione**
 - mentre la prestazione presunta dalla piattaforma al consumatore finale avrà lo **stesso trattamento IVA della prestazione di servizi dagli alberghi tradizionali al consumatore finale**

Fattura elettronica europea # registrazione unica # estensione OSS

Proposta di Direttiva COM(2022) 701 final

- 3) **partita IVA unica europea** # eliminato l'obbligo di disporre di più partite IVA nei diversi paesi
 - i.e. rifornimenti auto elettriche in tutti i Paesi UE
- 4) **regime OSS UE esteso a tutte le operazioni B2C e ad alcune operazioni B2B**
 - i.e. cessioni di beni con installazione o montaggio # cessioni di beni a bordo di navi & aerei & treni # cessioni di gas & energia elettrica & calore o del freddo # **cessioni nazionali interne di beni**
- 5) **regime OSS NON UE esteso alle prestazioni di servizi** da parte di imprese di paesi terzi a tutte le persone che non sono soggetti passivi # anche se non hanno l'indirizzo permanente # né risiedono abitualmente in uno Stato membro
- 6) **regime IOSS esteso alle vendite superiori a 150 euro** per le interfacce elettroniche che facilitano # in qualità di fornitore presunto # determinate vendite a distanza di beni importati
- 7) **reverse charge interno obbligatorio** in tutti gli Stati membri per
 - ❖ ogni operazione rilevante ai fini IVA nel proprio territorio qualora il **fornitore non sia ivi stabilito** e il cliente disponga nel Paese di una partita IVA
 - così il fornitore che non è identificato in uno Stato membro non sarà tenuto a registrarsi

Fattura elettronica europea, registrazione unica, estensione OSS

Proposta di Direttiva COM(2022)701 final

- 8) **fornitore presunto esteso** a **tutte le cessioni di beni # anche quelle interne** nello Stato membro # se facilitate da **un'interfaccia elettronica # indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il fornitore indiretto & dallo status dell'acquirente**
- 9) **eliminato «call-off stock» dal 1° gennaio 2025** da uno Stato membro all'altro che prevede la rilevanza ai fini IVA del passaggio di beni che restano di proprietà del cedente
- ❖ trasformato in **regime speciale di mera comunicazione** mensile allo stato membro di destinazione senza necessità di identificarsi ai fini IVA
 - ❖ **abrogazione del sistema del call off stock** in quanto il nuovo regime di semplificazione dello sportello unico per i trasferimenti di beni propri è completo e comprende i movimenti transfrontalieri di beni
- 10) **beni d'occasione # oggetti d'arte # da collezione # d'antiquariato con utilizzo dello sportello unico per le vendite a distanza intracomunitarie.**
- ❖ Tali vendite saranno tassate nel luogo in cui il destinatario è stabilito # ha il suo indirizzo permanente #o la residenza abituale

Fattura elettronica europea # registrazione unica # estensione OSS

Proposte di Regolamento COM(2022)703 final e COM(2022)704 final del 8 dicembre 2022

- ❑ proposta di Regolamento COM(2022) 703 final # prevista la **possibile introduzione di un VIES centrale gestito dalla Commissione** e alimentato con i dati forniti dagli Stati membri attraverso il loro sistema nazionale. Ad esempio # per quanto riguarda le relazioni sulle operazioni intracomunitarie # il termine accettabile per l'inserimento nel VIES centrale è di un giorno a decorrere dall'ottenimento delle informazioni da parte dell'amministrazione fiscale
- ❑ proposta di Regolamento COM(2022) 704 final # individuate le **modalità applicative di alcuni regimi come**: a) il regime sul **fornitore presunto**, per cui viene chiarito che i dati identificativi del fornitore/prestatore sottostante dovranno essere trasmessi dalle piattaforme all'autorità fiscale dello Stato membro di identificazione 2) il nuovo regime sui **trasferimenti in conto proprio**

La proposta di Direttiva e le proposte di Regolamento sono state messe in **consultazione pubblica dal 10 marzo 2023 al 18 aprile 2023** sul sito del MEF https://www1.finanze.gov.it/finanze2/servizi/n_consult_newDF/consulta.php?id=8727608&step=0

La consultazione pubblica è rivolta a quattro categorie di Utenti: 1) Associazioni economico professionale, 2) Professionisti, 3) Centri di Ricerca/Università, 4) Privati cittadini

Società non operative e diritto negato alla detrazione o rimborso IVA

Le società non operative

- ❑ L'art. 30, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, considera «non operative» le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che non superano il “test di operatività”, ossia che conseguono ricavi, incrementi delle rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico ove prescritto, inferiori alla somma degli importi che risultano applicando alcune percentuali previste dalla norma
- ❑ Ai fini dell'IVA sono previste delle specifiche limitazioni che interessano l'eccedenza di credito che emerge dalla dichiarazione annuale
- ❑ Più nel dettaglio, si ha che le società di comodo non possono chiedere il credito IVA a rimborso, né utilizzarlo in compensazione orizzontale, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e neppure cederlo ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70
- ❑ Inoltre, qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società sia risultata non operativa e congiuntamente non abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo superiore a quello che risulta dall'applicazione delle percentuali, si verifica la perdita definitiva del credito IVA

Le società non operative

- ❑ Proprio con riferimento al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 30 della Legge n. 724 del 1994 nella parte in cui nega il diritto di riportare l'eccedenza di credito a scomputo dell'IVA a debito nei periodi di imposta successivi per le società che non effettuano per tre anni consecutivi operazioni soggette ad IVA di importo almeno pari ai ricavi presunti calcolati attraverso il c.d. test di operatività, è stata sollevata una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE
- ❑ In particolare, con l'ordinanza interlocutoria n. 16091 del 19 maggio 2022, la Cassazione si interroga sulla compatibilità di tale norma:
 - rispetto all'articolo 9 della Direttiva IVA. Ci si chiede se lo status di soggetto passivo (e il diritto alla detrazione) possa essere negato laddove la società non superi il test di operatività, in ragione del (presunto) mancato esercizio di un'attività economica. Tale approccio è fondato su un elemento di natura quantitativa in apparente contraddizione con i principi della Corte di Giustizia
 - rispetto all'articolo 167 della Direttiva IVA. Ci si interroga se tale norma violi il principio di neutralità dell'IVA e il principio di proporzionalità della limitazione del diritto a detrazione
 - rispetto ai principi comunitari di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento

Le società non operative

- ❑ La questione sollevata dalla Cassazione alla Corte di Giustizia è stata rubricata con la causa C- 341/22, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole con la quale è stato chiesto di pronunciarsi se:

*Se l'art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112, può essere interpretato nel senso di **negare la qualità di soggetto passivo** e, conseguentemente, **il diritto di detrazione o rimborso dell'i.v.a. di rivalsa assolta al soggetto che esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell'i.v.a. in misura ritenuta non coerente - in quanto eccessivamente bassa - rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l'esistenza di oggettive situazioni ostative;** Nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta negativa, se l'art. 167 della direttiva 2006/112 e i principi generali della neutralità dell'i.v.a. e di proporzionalità della limitazione del diritto alla detrazione dell'i.v.a. **ostano ad una disciplina nazionale che con l'art. 30, quarto comma, l.n. 724 del 1994, nega il diritto di detrazione dell'i.v.a. di rivalsa assolta sugli acquisti, di rimborso della stessa o di utilizzazione della stessa in un successivo periodo di imposta al soggetto passivo di imposta che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell'i.v.a. in misura ritenuta non coerente - in quanto eccessivamente bassa - rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l'esistenza di oggettive situazioni ostative»;***

Nel caso in cui alla seconda domanda sia data risposta negativa, se i principi dell'Unione europea della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento ostano ad una disciplina nazionale che, con l'art. 30, quarto comma, l.n. 724 del 1994, nega il diritto di detrazione dell'i.v.a. di rivalsa assolta sugli acquisti, di rimborso della stessa o di utilizzazione della stessa in un successivo periodo di imposta al soggetto passivo di imposta che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell'i.v.a. in misura ritenuta non coerente - in quanto eccessivamente bassa - rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l'esistenza di oggettive situazioni ostative».

Le società non operative

- ❑ l'Avvocato generale della Corte UE nelle sue conclusioni relative alla causa C 341/22, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA, del 28 settembre 2023 ha proposto ai Giudici di rispondere che:
 - ❑ 1) la qualifica di soggetto passivo si applica a chiunque eserciti in modo indipendente un'attività economica, a prescindere dai risultati di tale attività. Di conseguenza, non è possibile per una normativa nazionale subordinare la qualifica di soggetto passivo alla percezione di un determinato livello di ricavi da un'attività economica
 - ❑ 2) la normativa italiana – in particolare l'articolo 30 della Legge n. 724/1994 - non appare in contrasto con i principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e di legittimo affidamento in quanto si tratta di una norma antielusiva che persegue un obiettivo legittimo. Va convalidata, pertanto, la normativa interna secondo cui il diritto di detrarre l'IVA assolta a monte sugli acquisti, di ottenerne il rimborso o di utilizzare il credito in un periodo successivo può essere negato al soggetto passivo che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell'IVA in misura ritenuta non coerente rispetto agli introiti che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui il soggetto dispone e che non sia in grado di apportare la prova dell'esistenza di oggettive situazioni che spieghino tale risultato
 - ❑ 3) le condizioni alle quali tale prova può essere prodotta non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA da parte degli interessati: circostanza, questa, che spetta al giudice del rinvio verificare

Ravvedimento corrispettivi e adempimento collaborativo

Ravvedimento corrispettivi e adempimento collaborativo

- ❑ Il D.L n. 131 del 29 settembre 2023 (cd. Decreto Energia) ha introdotto un **ravvedimento speciale** per le violazioni sui corrispettivi, omessi o con contabilizzati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 da espletare **entro il 15 dicembre 2023**
- ❑ Tali violazioni si riferivano alla **omessa o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici** punita con una sanzione pari al 90% dell'imposta e alla **mancata emissione di ricevute fiscali o documenti di trasporto** punita sempre con una sanzione pari al 90% dell'imposta
- ❑ Il ravvedimento era possibile anche se le violazioni fossero state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione di non essere stato oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento che scadeva il 15 dicembre 2023
- ❑ Le predette violazioni, se sanate, **non concorrono ai fini del computo della sanzione accessoria** (chiusura dell'esercizio) prevista dall'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo n. 471 del 1997

- ❑ Oltre al ravvedimento speciale, con il **Provvedimento n. 352652 del 3 ottobre 2023** sono state individuate le **modalità** con cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato al contribuente le informazioni dalle quali risultava che l'ammontare dei pagamenti elettronici mensili fosse superiore all'ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo
- ❑ Da tali lettere di compliance si desume che: i) ai fini del computo della sanzione sull'omessa/infedele trasmissione telematica dei corrispettivi, rimane il minimo di 500 euro per ogni violazione; ii) si applica la sanzione fissa di 500 euro ridotta per la infedele comunicazione della liquidazione periodica; iii) la sanzione dell'art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97 da infedele dichiarazione IVA assorbe quella sui versamenti (30% dell'imposta non versata).

Ravvedimento corrispettivi e adempimento collaborativo

- ❑ Combinando il contenuto delle lettere di compliance con quanto previsto dal D.L n. 131 del 29 settembre 2023 si deduce che:
 - ❑ **a) se la violazione riguarda l'anno 2022**, occorra pagare la sanzione del 90% per omessa o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici, ridotta a 1/7, e la sanzione per dichiarazione infedele del 90% ridotta a 1/8, non anche la sanzione da omesso versamento dell'IVA periodica;
 - ❑ **b) se la violazione riguarda l'anno 2023**, occorra pagare la sanzione del 90% per omessa o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici, ridotta a 1/8, e anche la sanzione da omesso versamento dell'IVA periodica (del 30% o del 15% ridotta a seconda di quando ci si ravvede)







How apes compare

While apes and humans share similar body structure, each species has developed different adaptations in response to its environment. Genetically, chimpanzees and bonobos are closest to humans. In fact, their DNA is so similar to that of *Homo sapiens* that some scientists look at those two species for clues to the origin, evolution, and behavior of early humans.

GIBBON	ORANGUTAN	BONOBO	CHIMPANZEE	GORILLA	HUMAN
<p><i>Hylobates</i> Arboreal acrobats, small-bodied gibbons comprise nine species ranging in weight from 8 to 25 pounds; <i>Hylobates lar</i>, shown here, is midsize. Galled lesser apes because of their size, gibbons use their long forelimbs to swing pendulum fashion through the treetops of their Southeast Asia forest home. Long curved fingers and toes, including an opposable big toe, give gibbons a good grip on branches and trunks. Carrying food along tree limbs, gibbons walk upright more than any other ape. Males and females are nearly indistinguishable in size. They are thought to bond for life.</p>	<p><i>Pongo pygmaeus</i> Despite its bulk, the great red ape hoists itself high in the rain forests of Borneo and Sumatra and rarely descends to the ground. Its powerful upper limbs, almost twice as long as its legs, are made for climbing and swinging. With hooklike hands and feet it holds its place in the branches even when asleep. Males and females are noticeably different, a phenomenon called sexual dimorphism. The larger males weigh as much as 200 pounds and boast an arm span of seven feet; females weigh about half as much. With maturity males acquire bulging cheek pads and throat sacs.</p>	<p><i>Pan paniscus</i> Also known as the pygmy chimpanzee, the bonobo has been recognized as a species separate from the chimpanzee since the 1930s (pages 46-53). It has a small head, black face, and pink lips. Its frame is narrower and more gracile than its cousin's, and the face does not protrude as much; webbing between the second and third toes also distinguishes the bonobo. Males weigh about 100 pounds, females about 70, height for both sexes averages 3.5 feet. Found only in the rain forest of central Zaire, bonobos forage mostly in trees but sometimes on the ground, where they travel long distances on all fours. They are bipedal about 5 percent of the time, usually when carrying food or other objects.</p>	<p><i>Pan troglodytes</i> Versatile and opportunistic, the chimpanzee has adapted to forest and savanna environments in Africa. Long muscular arms reflect a life spent climbing in trees. When the chimpanzee and other African apes travel on the ground, they are quadrupedal knuckle-walkers. In knuckle-walking, long fingers, so useful in the trees, are folded under out of the way, helping to turn the hands into feet. The male chimp, slightly larger than the female, weighs about 110 pounds and stands four feet tall. Close genetic similarity to humans makes chimps and bonobos preferred research in human psychology and medicine.</p>	<p><i>Gorilla gorilla</i> The largest primate, the gorilla spends most of its time on the ground, yet its long powerful arms make it an adept climber. When knuckle-walking, stout fingers and broad, well-padded feet support its weight, which in males averages 400 pounds. Females are about half that size. At maturity males develop a silver back and a large bony crest on the skull; both sexes have heavy brow ridges. Like all ape species, gorilla females ovulate about once a month and usually bear one infant at a time. Their young develop slowly, requiring years of maternal care and training.</p>	<p><i>Homo sapiens</i> The bipedal primate, the human habitually walks upright. Skeletal adaptations to this mode of locomotion and posture include legs that are longer and stronger than the arms and muscular buttocks and thighs that permit sprinting and long-distance walking. A curve in the lower spine places the center of gravity in the pelvis. Both a shock absorber and a stable platform, the human foot is uniquely adapted for bipedal walking. The hand's muscular thumb is opposable and capable to touch any finger, increasing dexterity. The human brain is two to three times the volume of any great ape's and more complex, conferring an enhanced ability to reason and develop spoken language to converse with other primates. Protracted infancy and adolescence in humans are devoted to learning survival skills and social behavior. Over the species' worldwide range, male weight averages 150 pounds, females tend to be about 20 percent smaller.</p>

IN ALL APE PAIRS, ILLUSTRATED, THE FEMALE IS ON THE LEFT.









Grazie per l'attenzione

&

Al prossimo incontro